

perduti i requisiti; notificando però agli interessati la proposta di cancellazione. »

Così non rimangono altri emendamenti.

Pongo a partito questo articolo 12 così modificato.

(È approvato).

“ Art. 13. Sono applicabili alle liste elettorali amministrative le disposizioni degli articoli 37 a 42 della legge elettorale politica de' 24 settembre 1882, n. 999. ”

L'onorevole Summonte ha presentato un emendamento a questo articolo.

Ha facoltà di parlare.

**Summonte.** Mi pare che, riproducendosi le disposizioni della legge elettorale politica, possa nascere il dubbio intorno al diritto che ha il comune di reclamare contro le deliberazioni della Giunta provinciale. Infatti l'articolo 13 dice:

“ Sono applicabili alle liste elettorali amministrative le disposizioni degli articoli 37 a 42 della legge elettorale politica de' 24 settembre 1882, n. 999. ”

Ora in questi articoli dal 37 al 42 non è fatta menzione del diritto del comune a promuovere l'azione giudiziaria. E poichè, per la legge attuale, secondo l'articolo 39, il comune ha questo diritto, io domando alla Commissione se, per avventura, con le disposizioni della legge elettorale politica che si estenderà alle liste elettorali, potrà nascere dubbio intorno all'azione giudiziaria, che il comune ora ha diritto di promuovere contro le deliberazioni della Giunta provinciale.

**Presidente.** L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

**Lacava, relatore.** Credo che l'onorevole Summonte possa benissimo ritirare il suo emendamento, dappoichè è la terza volta, credo, che la Commissione dichiara che la legge nuova abroga la legge vigente solamente in quelle disposizioni, che in questa legge si trovano.

Onde è che, quando sarà fatto il coordinamento fra questa legge e la vigente, si metteranno in riscontro gli articoli della legge vigente con questa, e dove questa non ha nulla modificato, resterà la legge vigente. Quindi io prego l'onorevole Summonte di ritirare il suo emendamento.

**Presidente.** Onorevole Summonte mantiene o ritira il suo emendamento?

**Summonte.** Io non ho difficoltà di ritirare il mio emendamento, ma dichiaro all'onorevole Lacava che le disposizioni della legge elettorale politica,

riproducono interamente le disposizioni della legge comunale sull'elettorato.

Ad ogni modo ritiro il mio emendamento.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Lacava, relatore.** Benchè noi abbiamo preso alcune disposizioni dalla legge elettorale politica, e le abbiamo riportate qui, circa le operazioni elettorali, resta sempre l'articolo 39 della legge vigente; dove è detto che il comune e i privati che volessero contraddire ad una decisione “ pronunziata dalla deputazione provinciale ” qui si dirà “ pronunziata dalla Giunta provinciale amministrativa ” possono intentare l'azione giudiziaria. Ecco perchè resta sempre l'articolo come è.

**Presidente.** Essendo ritirato l'emendamento dell'onorevole Summonte pongo a partito l'articolo 13.

(È approvato.)

“ Art. 14. L'elezione pel rinnovamento parziale o totale del Consiglio, in qualunque periodo dell'anno segua, si fa unicamente dagli elettori iscritti nelle liste definitivamente approvate nell'anno precedente.

“ Sino alla revisione dell'anno successivo, e salvo quanto è disposto nell'articolo 40 della legge elettorale politica dei 24 settembre 1882, non possono farsi alle liste altre variazioni all'infuori di quelle cagionate da morte di elettori, comprovata da documento autentico, ovvero dalla perdita o sospensione dello elettorato risultante da sentenza passata in giudicato.

“ Spetterà inoltre alla Giunta comunale di introdurre nell'elenco di cui all'articolo 7, le variazioni necessarie, così per cancellare il nome di coloro che più non si trovano nelle condizioni indicate in tale articolo, come per iscriverne altri che nell'intervallo siano caduti sotto le disposizioni dell'articolo stesso.

“ Tali variazioni sono fatte a cura della Giunta comunale, e debbono essere approvate dal Consiglio di prefettura almeno 15 giorni prima delle elezioni di cui al presente articolo. ”

Onorevole Vacchelli, ha facoltà di parlare.

**Vacchelli** Mi sono iscritto sopra questo articolo perchè ho presentato alcune proposte, le quali sono una correzione di dizione, come vedono i colleghi, che già le hanno fra le mani stampate. Mi pare che si spieghino da sè, senza che intrattenga su di esse la Camera.

**Presidente.** Onorevole Balenzano, ha facoltà di parlare.